

Per effetto della Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19/12/2008 dall'anno 2009 è possibile considerare pertinenza dell'abitazione principale (compilando l'apposito modello disponibile presso gli Uffici Comunali o sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.comune.pontedassio.im.it/servizi_ici.asp) un solo fabbricato che goda dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale (sottocitato) .

1)

2) Delle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, una al massimo può essere considerata parte integrante dell'abitazione stessa e deve essere adibita a garage posto auto , box , cantina o soffitta. L'integrazione opera solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sia proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza;

b) che la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) che la pertinenza risulti censita nella categoria catastale C/2 o C/6.

3) L'abitazione principale e la sua pertinenza rimangono comunque unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.

4)

5. I Contribuenti che usufruiscono delle condizioni previste nel comma 2 del presente articolo, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio I.C.I. del Comune di Pontedassio entro i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.

L'imposta minima da versare per il 2009 è pari ad Euro 2,07 e l'aliquota di riferimento è invariata rispetto all'anno precedente. Il Concessionario di riscossione è EQUITALIA SESTRI C.C.P 88713110